SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 400-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 25 giugno 1980

modificato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 4 febbraio 1981 (V. *Stampato n.* **1838**)

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(D'AREZZO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SCOTTI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 febbraio 1981

Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

CAPO I

SPORT PROFESSIONISTICO

Art. 1.

(*Attività sportiva professionistica*)

L'attività sportiva professionistica è svolta da professionisti che abbiano stipulato il contratto previsto dall'articolo 4 con una società sportiva affiliata ad una federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI.

Per gli sport che prevedono lo svolgimento dell'attività in forma individuale le federazioni sportive nazionali possono autorizzarne l'esercizio indipendentemente dal rapporto contrattuale con una società.

Art. 2.

(*Professionismo sportivo*)

Sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

Le direttive previste dal comma precedente devono essere stabilite in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e devono riguardare, in particolare, la continuità e l'esclusività della prestazione sportiva. Le stesse direttive possono prevedere che la prestazione non sia a tempo pieno in relazione alle caratteristiche di singoli sport.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

SPORT PROFESSIONISTICO

Art. 1.

(*Attività sportiva*)

L'esercizio della attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero.

Art. 2.

(***Professionismo sportivo***)

Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 3.

(*Prestazione sportiva*)

La prestazione sportiva dello sportivo professionista si attua nel rispetto delle prescrizioni e delle istruzioni tecniche impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

L'esercizio della pratica agonistica e la condotta degli sportivi devono essere ispirati ai princìpi della lealtà e dell'etica sportiva.

L'ordinamento sportivo può prevedere, nel suo ambito, sanzioni per comportamenti contrari ai princìpi indicati nel comma precedente. Nessuna sanzione, tuttavia, può essere inflitta per la libera manifestazione del pensiero, salvo per quanto concerne i giudizi lesivi dell'altrui onore, decoro o reputazione.

Art. 4.

(*Costituzione del rapporto e natura della prestazione sportiva*)

La prestazione dello sportivo professionista è considerata prestazione di lavoro autonomo ed è svolta mediante collaborazione coordinata e continuativa tra le parti.

Il rapporto di prestazione sportiva si costituisce con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo professionista e la società destinataria delle prestazioni sportive secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.

La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

(*Prestazione sportiva dell'atleta*)

La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella presente legge.

Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;

c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

Art. 4.

(*Disciplina del lavoro subordinato sportivo*)

Soppresso.

Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Le clausole difformi sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

Il contratto può avere una durata massima di cinque anni ed è rinnovabile. Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo professionista sono deferite ad un collegio arbitrale, composto da un magistrato amministrativo o ordinario, designato dal presidente del CONI, che lo presiede, e da due membri, designati rispettivamente dalle parti. La stessa clausola potrà prevedere che il lodo non è impugnabile, ai fini ed ai sensi dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile.

Nel rapporto tra la società e lo sportivo professionista, la nullità e l'annullamento del contratto non si estendono alla validità delle prestazioni già effettuate.

Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi professionisti per la corresponsione di indennità allo sportivo professionista al termine dell'attività sportiva. Il fondo sarà alimentato dalle somme versate dalle società e dai professionisti sportivi, nella misura determinata dall'intesa delle categorie interessate.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli.

Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso nè può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile.

Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230.

L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 5.

(*Cessione del contratto*)

È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purchè vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali.

Art. 6.

(*Indennità di preparazione e promozione*)

Cessato, comunque, un rapporto contrattuale, l'atleta professionista è libero di stipulare un nuovo contratto. In tal caso, le federazioni sportive nazionali possono stabilire il versamento da parte della società firmataria del nuovo contratto alla società sportiva titolare del precedente contratto di una indennità di preparazione e di promozione dell'atleta professionista, da determinare secondo coefficienti e parametri fissati dalla stessa federazione in relazione alla natura ed alle esigenze dei singoli sport.

Nel caso di primo contratto, l'indennità prevista dal comma precedente può essere dovuta alla società o alla associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

(*Cessione del contratto*)

Il contratto di cui all'articolo precedente può contenere l'apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti.

Identico.

Art. 6.

(*Indennità di preparazione e promozione*)

Identico.

Identico.

Alla società o alla associazione sportiva che, in virtù di un tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento tecnico dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive in relazione all'età degli atleti e alle caratteristiche dei singoli.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 7.

(*Tutela sanitaria*)

L'attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed approvate, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le norme di cui al precedente comma devono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista, il cui aggiornamento deve avvenire con periodicità almeno semestrale.

In sede di aggiornamento della scheda devono essere ripetuti gli accertamenti clinici e diagnostici che sono fissati con decreto del Ministro della sanità.

La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e custodita a cura della società sportiva e, per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 1, dagli atleti stessi, i quali devono depositarne duplicato presso la federazione sportiva nazionale.

Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per gli atleti professionisti gravano sulle società sportive. Per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 1, detti oneri sono a carico degli atleti stessi.

Le competenti federazioni possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda.

L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per la autorizzazione da parte delle singole federazioni allo svolgimento dell'attività degli sportivi professionisti.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

La indennità di preparazione e di promozione dovrà essere reinvestita, anche dalle società o associazioni che svolgono attività dilettantistica, nel perseguimento di fini sportivi.

Art. 7.

(*Tutela sanitaria*)

Identico.

Identico.

Identico.

La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e custodita a cura della società sportiva e, per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 3, dagli atleti stessi, i quali devono depositarne duplicato presso la federazione sportiva nazionale.

Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per gli atleti professionisti gravano sulle società sportive. Per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 3, detti oneri sono a carico degli atleti stessi.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni potranno eventualmente istituire appositi centri di medicina sportiva.

Art. 8.

(*Assicurazione contro i rischi*)

Le società sportive devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle federazioni sportive nazionali, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.

Art. 9.

(*Trattamento pensionistico*)

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e del turismo e dello spettacolo, norme dirette ad estendere l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli sportivi professionisti di cui all'articolo 1 della presente legge nei confronti dei quali non trova applicazione la legge 14 giugno 1973, n. 366, in base ai seguenti criteri:

1) estensione di un trattamento previdenziale assimilabile a quello di cui godono ai sensi della legge 14 giugno 1973, n. 366, i calciatori e gli allenatori di calcio, con gli opportuni adattamenti in relazione alle modalità dell'esercizio della prestazione sportiva;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Art. 8.

(*Assicurazione contro i rischi*)

Identico.

Art. 9.

(*Trattamento pensionistico*)

L'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, prevista dalla legge 14 giugno 1973, n. 366, per i giocatori e gli allenatori di calcio è estesa a tutti gli sportivi professionisti di cui all'articolo 2 della presente legge.

I contributi per il finanziamento della assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dovuti per gli assicurati di cui al presente articolo sono calcolati sul compenso globale annuo, nei limiti del massimale mensile e nelle misure previste dalla legge 14 giugno 1973, n. 366, per i giocatori e gli allenatori di calcio.

Ai fini del calcolo del contributo e delle prestazioni, l'importo del compenso mensile degli sportivi professionisti titolari di contratto di lavoro autonomo è determinato convenzionalmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2) determinazione delle modalità e delle condizioni per la sola iscrizione degli sportivi professionisti al Fondo speciale per i calciatori e gli allenatori di calcio gestito dall'ENPALS, nonchè determinazione delle modalità e dei termini per il versamento dei contributi al Fondo stesso;

3) determinazione dell'aliquota contributiva in relazione alle esigenze di gestione;

4) ripartizione del contributo tra società sportiva ed assicurato nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, per gli sportivi di cui al primo comma dell'articolo 1 nonchè determinazione dell'intera aliquota contributiva a carico degli sportivi di cui al secondo comma dell'articolo 1;

5) determinazione dell'importo convenzionale del compenso mensile ai fini del calcolo del contributo e delle prestazioni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le federazioni sportive nazionali, per gli sportivi professionisti di cui al secondo comma dell'articolo 1;

6) previsione della facoltà di riscatto per i periodi di attività prestata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le federazioni sportive nazionali.

I contributi sono ripartiti tra società sportive e assicurati nella proporzione di due terzi e un terzo; sono interamente a carico degli assicurati i contributi riguardanti gli sportivi titolari di contratto di lavoro autonomo.

Del comitato di vigilanza previsto dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1973, n. 366, fanno parte anche due rappresentanti dei professionisti sportivi previsti dal presente articolo designati dalle organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale. In mancanza di tali organizzazioni, i due rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per il turismo e spettacolo, su proposta del Presidente del CONI.

Ai fini della determinazione del diritto alla pensione e della misura di essa, i professionisti sportivi di cui al presente articolo possono riscattare, a domanda, i periodi di attività svolta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Gli sportivi professionisti iscritti al Fondo speciale, istituito con legge 14 giugno 1973, n. 366, possono conseguire il diritto alla pensione al compimento del quarantacinquesimo anno di età per gli uomini e del quarantesimo anno di età per le donne, quando risultino versati o accreditati in loro favore contributi per almeno venti anni, compresi quelli versati per prosecuzione volontaria.

La contribuzione di cui al comma precedente deve risultare versata per lavoro svolto con la qualifica di professionista sportivo.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

CAPO II

SOCIETÀ SPORTIVE

Art. 10.

(*Divieto dello scopo di lucro*)

Le società sportive titolari di rapporti contrattuali con atleti professionisti non possono perseguire scopo di lucro.

Art. 11.

(*Costituzione e affiliazione*)

Le società sportive di cui al precedente articolo 10 si costituiscono nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.

L'atto costitutivo deve prevedere l'attribuzione degli utili di gestione agli scopi e alle finalità della società.

Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del codice civile, la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui al primo comma dell'articolo 12.

Per la trasferibilità delle quote e delle azioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2523 del codice civile.

L'affiliazione può essere revocata dalla federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo, nonchè in caso di mancata approvazione delle delibere di cui al secondo comma dell'articolo 13.

La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO II

SOCIETÀ SPORTIVE
E FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

Soppresso.

Art. 10.

(*Costituzione e affiliazione*)

Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.

L'atto costitutivo deve prevedere che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.

Identico.

Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 11.

L'atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote.

L'affiliazione può essere revocata dalla federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Avverso le decisioni della federazione sportiva nazionale è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 12.

(*Deposito degli atti costitutivi*)

Le società sportive, entro trenta giorni dal decreto del tribunale previsto dal quarto comma dell'articolo 2330 del codice civile, devono depositarlo presso la federazione sportiva nazionale alla quale sono affiliate. Devono, altresì, dare comunicazione alla federazione sportiva nazionale, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto, o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.

La omessa comunicazione può comportare la revoca della affiliazione da parte della federazione sportiva nazionale.

Art. 13.

(*Norme sul controllo e sulla responsabilità delle federazioni sportive nazionali*).

Le società sportive sono sottoposte alla approvazione ed ai controlli sulla gestione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate, secondo modalità approvate dal CONI.

Tutte le deliberazioni delle società concernenti esposizioni debitorie, acquisto o vendita di beni immobili, o, comunque, tutti gli atti di straordinaria amministrazione, sono soggetti ad approvazione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate.

Nel caso in cui la insolvenza della società sia conseguente ad atti autorizzati con negligenza della federazione sportiva nazionale, questa è solidalmente responsabile con la società.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Art. 11.

(*Deposito degli atti costitutivi*)

Le società sportive, entro trenta giorni dal decreto del tribunale previsto dal quarto comma dell'articolo 2330 del codice civile, devono depositare l'atto costitutivo presso la federazione sportiva nazionale alla quale sono affiliate. Devono, altresì, dare comunicazione alla federazione sportiva nazionale, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto, o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.

Soppresso.

Art. 12.

(*Norme sul controllo e sulla responsabilità delle federazioni sportive nazionali*)

Le società sportive di cui alla presente legge sono sottoposte alla approvazione ed ai controlli sulla gestione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate, per delega del CONI e secondo modalità approvate dal CONI.

Tutte le deliberazioni delle società concernenti esposizioni finanziarie, acquisto o vendita di beni immobili, o, comunque, tutti gli atti di straordinaria amministrazione, sono soggetti ad approvazione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Nel caso di società affiliata a più federazioni sportive nazionali, l'approvazione ed i controlli sono effettuati dalla federazione competente per l'attività cui la deliberazione si riferisce.

In caso di mancata approvazione è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 14.

(*Liquidazione della società*)

La federazione sportiva nazionale, in caso di revoca dell'affiliazione nonchè per gravi irregolarità di gestione, può richiedere al tribunale, con motivato ricorso, la messa in liquidazione della società e la nomina di un liquidatore.

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale a norma dell'articolo 2453 del codice civile, indicando la parte spettante, in misura non superiore al loro valore nominale, a ciascuna azione o quota nella divisione dell'attivo. Il residuo attivo viene assegnato al CONI.

Ai compensi degli sportivi professionisti si applica il privilegio di cui al numero 1) dell'articolo 2751-*bis* del codice civile.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Identico.

Art. 13.

(*Liquidazione della società*)

La federazione sportiva nazionale, per gravi irregolarità di gestione, può richiedere al tribunale, con motivato ricorso, la messa in liquidazione della società e la nomina di un liquidatore.

Identico.

Soppresso.

Art. 14.

(*Federazioni sportive nazionali*)

Le federazioni sportive nazionali sono costituite dalle società e dagli organismi ad esse affiliati e sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna.

Alle federazioni sportive nazionali è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.

Per l'espletamento delle attività di amministrazione da parte degli uffici centrali, le

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

CAPO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRIBUTARIO

Art. 15.

(*Trattamento tributario*)

Le prestazioni sportive di cui al precedente articolo 4 non costituiscono prestazioni di servizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, anche se rese da soggetti che esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo.

Ai redditi derivanti dalle prestazioni sportive di cui al primo comma si applicano le disposizioni dell'articolo 49, terzo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'indennità prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'artico-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

federazioni sportive nazionali di avvalgono di personale del CONI, il cui rapporto di lavoro è regolato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Per le attività di carattere tecnico e sportivo e presso gli organi periferici, le federazioni sportive nazionali possono avvalersi, laddove ne ravvisano l'esigenza, dell'opera di personale, assunto, pertanto, in base a rapporti di diritto privato. La spesa relativa graverà sul bilancio delle federazioni sportive nazionali.

Le federazioni sportive nazionali devono adeguare il loro ordinamento alle norme della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

CAPO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRIBUTARIO

Art. 15.

(*Trattamento tributario*)

Soppresso.

Ai redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo si applicano le disposizioni dell'articolo 49, terzo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'indennità prevista dal settimo comma dell'articolo 4 della presente legge è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

lo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'imposta sul valore aggiunto per le cessioni dei contratti previsti dall'articolo 5 si applica esclusivamente nei modi normali ed in base all'aliquota del 6 per cento. Per l'attività relativa a tali operazioni le società sportive debbono osservare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari.

Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le somme versate a titolo di indennità di preparazione e promozione ai sensi dell'articolo 6.

Le trasformazioni in società per azioni o in società a responsabilità limitata delle associazioni sportive che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive sono soggette alla sola imposta di registro in misura fissa. Qualora, ai sensi dell'articolo 11, sesto comma, della presente legge, la competente federazione sportiva nazionale revochi l'affiliazione senza esercitare il potere di cui al successivo articolo 14, primo comma, la società proveniente dalla trasformazione di una associazione sportiva dovrà corrispondere le normali imposte dovute per la costituzione, oltre ad una soprattassa pari al 20 per cento delle imposte stesse. La federazione sportiva nazionale comunica all'ufficio del registro che ha registrato l'atto la revoca dell'affiliazione, decorsi sessanta giorni dalla relativa comunicazione alla società interessata o dalla decisione adottata, in via di ricorso, dalla giunta esecutiva del CONI.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'imposta sul valore aggiunto per le cessioni dei contratti previste dall'articolo 5 della presente legge si applica esclusivamente nei modi normali ed in base all'aliquota dell'8 per cento di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni. Per l'attività relativa a tali operazioni le società sportive debbono osservare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari.

Le somme versate a titolo di indennità di preparazione e promozione, ai sensi dell'articolo 6, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Le trasformazioni, compiute nel termine di cui al primo comma dell'articolo 17, in società per azioni o in società a responsabilità limitata delle associazioni sportive che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive sono soggette alla sola imposta di registro in misura fissa.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Non si fa luogo a recuperi o a rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 16.

(*Abolizione del vincolo sportivo*)

Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come « vincolo sportivo » nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società.

Art. 17.

(*Trasformazione*)

Le società di cui all'articolo 10 devono adeguare il loro ordinamento alle norme della presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Le cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione di norme emanate dalle federazioni sportive, non costituiscono cessione di beni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

(*Abolizione del vincolo sportivo*)

Identico.

Art. 17.

(*Trasformazione delle società e decorrenza degli articoli 3, 4 e 5*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Le associazioni sportive che non intendano costituirsi secondo le norme della presente legge perseguono la propria attività secondo le norme usuali relative alle associazioni di persone e secondo le norme delle federazioni sportive nazionali, e soggiacciono ai controlli stabiliti dalle federazioni stesse secondo i princìpi della presente legge, in quanto compatibili.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

La disciplina prevista dagli articoli 3, 4 e 5 si applica dal 1° luglio 1981 e non ha effetto retroattivo.

Art. 18.

(*Applicazione della legge 8 luglio 1977, n. 406, agli organi del CONI*)

Nei confronti dei membri degli organi di amministrazione del CONI per i quali è prevista la designazione elettiva, si applica l'articolo unico della legge 8 luglio 1977, n. 406, ancorchè siano nominati con decreto ministeriale.